

luogo, data

Premesso che:

- a. il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 39, comma 3, del decreto legge 83/12 (convertito in L. n. 134/12);
- b. con la deliberazione 437/2013/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (l'"Autorità") ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e per la prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia (le "Agevolazioni");
- c. con la deliberazione 467/2013/R/eel l'Autorità ha previsto, tra l'altro, che le Agevolazioni siano riconosciute direttamente dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ("CCSE") con un meccanismo di acconto/conguaglio;
- d. la CCSE ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco delle imprese beneficiarie;
- e. con la deliberazione 106/2014/R/eel l'Autorità ha fissato le modalità e tempistiche per il riconoscimento delle Agevolazioni negli anni 2013 e 2014;
- f. con la deliberazione 148/2014/R/eel ha evidenziato, tra le altre cose, la necessità di attivare un sistema di garanzie per la ripetizione di importi erogati da CCSE che dovessero risultare a qualsiasi titolo non dovuti. Per l'effetto ha modificato l'allegato A della deliberazione 106/2014/R/eel, prevedendo (i) che l'importo delle agevolazioni spettante a titolo di acconto per il secondo semestre 2013 sia deliberato, comunicato alle imprese ammesse a godere dei benefici (le "Imprese"), e mantenuto da CCSE sul "conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica", e (ii) che le Imprese possano svincolare gli importi ad essi spettanti a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da primaria banca o compagnia assicurativa con il contenuto e secondo le modalità indicate da CCSE stessa;

- g. CCSE ha dunque pubblicato su proprio sito internet un facsimile di fideiussione, a garanzia della ripetizione degli importi erogati, che dovessero eventualmente risultare a qualsiasi titolo non dovuti, cui la presente è conforme in ogni sua parte;
- h. la società ....., partita IVA ..... (di seguito anche il “Beneficiario”) intende avvalersi delle agevolazioni svincolando gli importi spettanti mediante la presentazione della presente garanzia fideiussoria a prima richiesta, che ha chiesto alla scrivente di emettere nel suo interesse ed a Vostro favore, redatta secondo il facsimile predisposto da CCSE;

Tutto ciò premesso,

con la presente garanzia fideiussoria a prima richiesta (la “Garanzia”), la sottoscritta [inserire il nome della banca / compagnia assicurativa] (di seguito il “Garante”) si obbliga direttamente e autonomamente al puntuale soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito di CCSE come descritte in premessa, obbligandosi irrevocabilmente a versare a prima richiesta a CCSE medesima quell'importo che la stessa sarà ad indicare come dovuto, entro il massimale globale di € [•].

Tale pagamento sarà effettuato a prima e semplice richiesta di CCSE entro il termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta, senza ulteriore avviso, senza bisogno di prova se non quella costituita dalla dichiarazione comportante la richiesta di pagamento, senza limitazioni o condizioni di alcun tipo e senza possibilità di eccezione alcuna da parte del Garante, anche se determinata da opposizioni giudiziali e/o stragiudiziali, da chiunque ed a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi eccezione e/od opposizione da parte del Beneficiario. La Garanzia mantiene dunque tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità delle obbligazioni garantite e il Garante non potrà opporre a CCSE nessuna eccezione relativa alle suddette obbligazioni.

Le parti rinunciano espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., nonché escludono l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ.

La Garanzia perderà efficacia decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di rilascio.

Il Garante dichiara di eleggere domicilio presso ..... e di accettare per ogni eventuale controversia la competenza esclusiva del Foro di Roma. La Garanzia è regolata dal diritto italiano.

Qualsiasi comunicazione inerente alla Garanzia dovrà essere effettuata al seguente indirizzo .....

---